

Fascicolo Informativo

- CONTRATTI DI ASSICURAZIONE**
- **PERDITA D'IMPIEGO**
A CAPITALE DECRESCENTE MENSILMENTE
A PREMIO UNICO

 - **TEMPORANEA IN CASO DI MORTE**
A CAPITALE DECRESCENTE MENSILMENTE
A PREMIO UNICO

**Contratti abbinabili a prestiti personali,
erogati da Enti Finanziari che non operano in convenzione INPDAP,
rimborsabili mediante cessione di quote di stipendio,
stipulati da Assicurati dipendenti a tempo indeterminato.**

Il presente Fascicolo Informativo contenente

- a) ***Nota Informativa***
- b) **Condizioni di Assicurazione**

**deve esser consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della
Proposta di assicurazione**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Tutti i dati contenenti nei documenti facenti parte del Fascicolo Informativo sono aggiornati al 1/04/2010

A) COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP: GARANZIA PERDITA D'IMPIEGO

Per “ la Società”, all’interno della presente sezione, si intende “CF Assicurazioni S.p.A.”

NOTA INFORMATIVA

RESA DALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA SUI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE/DELEGHE DI QUOTE DI STIPENDIO

Obblighi di informativa precontrattuale ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in conformità a quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518/D del 21 novembre 2003.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

CF Assicurazioni S.p.A. con sede legale in ITALIA, in Viale Erminio Spalla n. 9, 00142 Roma – telefono 06 51 29 46 00 – telefax 06 51 29 46 50 - autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2545 del 3 agosto 2007 (G.U. n. 195 del 23/08/2007).

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Legislazione applicabile

La legislazione applicabile ai contratti stipulati con CF Assicurazioni S.p.A. è quella italiana; per le garanzie diverse da quelle obbligatorie è comunque facoltà delle parti di scegliere una legislazione diversa da quella italiana fatti salvi i limiti delle norme imperative vigenti in Italia. Anche per tale garanzia CF Assicurazioni S.p.A. propone comunque di scegliere la legislazione italiana.

2. Informazioni particolari sul contratto.

Il presente contratto di assicurazione garantisce l'assicurato per il pagamento delle rate di restituzione del prestito a seguito della perdita di impiego non seguita da nuovo contratto di lavoro dipendente o pensionamento nei successivi 180 giorni. La prestazione assicurata (**Indennizzo Dovuto**) è pertanto pari al debito residuo - dedotte le eventuali Indennità di Fine Rapporto- ridotto in base al rapporto tra periodo di permanenza della perdita di impiego e intero periodo residuo di ammortamento del prestito. *Si segnala che qualora la cessazione del rapporto di lavoro è dovuta a dimissioni dell'Assicurato, l'Indennizzo dovuto è ridotto di tre mensilità.*

Il contratto di prestito cui è collegata la polizza prevede che ,in caso di cessazione del rapporto di lavoro e delle relative trattenute in busta paga, a seguito della decadenza dei termini di mora, l'Assicurato sia tenuto a restituire in unica soluzione l'intero debito residuo calcolato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società, dietro esplicita delega rilasciata dall'Assicurato in fase di proposta, al fine di permettere all'Assicurato stesso di adempiere a quanto previsto dal contratto di prestito, liquida al Beneficiario l'intero ammontare del debito residuo al netto delle Indennità di Fine Rapporto (**Ammontare Estintivo**).

In conseguenza di tale liquidazione, e nel solo caso di ricollocamento (con nuovo rapporto di lavoro dipendente o di pensionamento) prima della scadenza della polizza, l'Assicurato è tenuto a:

- Comunicare alla Società l'avvenuto ricollocamento o pensionamento;
- Rimborsare alla Società la differenza tra quanto liquidato al Beneficiario per l'estinzione del debito alla data di cessazione del rapporto di lavoro e quanto dovuto all'Assicurato per il periodo di perdita dell'impiego (**Differenza a Carico dell'Assicurato = Ammontare Estintivo – Indennizzo Dovuto**).

In fase di determinazione della Differenza a Carico dell'Assicurato, la Società provvederà a calcolare e a detrarre dalla suddetta Differenza la parte di premio relativa al periodo compreso tra data di ricollocamento e scadenza della polizza (premio non goduto).

Il premio non goduto sarà rimborsato anche nel caso di estinzione anticipata del prestito così come nel caso di sostituzione del contratto con altra polizza di CF Assicurazioni abbinata a nuovo prestito.

3. Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Viale Erminio Spalla n. 9, 00142 Roma – telefono 06 51 29 46 00 – **telefax 06 51 29 46 50** - – **e-mail reclami@cfassicurazioni.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

4. Informazioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

CF Assicurazioni S.p.A.
Marco Mondini
Direttore Generale

B) COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP: GARANZIA TEMPORANEA CASO MORTE

Per “ la Società”, all’interno della presente sezione, si intende “ERGO Previdenza S.p.A.”

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

La Nota Informativa si compone delle seguenti sezioni:

- A) INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C) INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE
- D) ALTRE INFORMAZIONI SUI CONTRATTI

A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE ERGO PREVIDENZA S.p.A.

a.1 Informazioni generali

ERGO Previdenza S.p.A. che ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in via R. Pampuri 13, è una Società di assicurazioni sulla vita, appartenente al gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi Isvap al n. 034, soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.. Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo Assicurativo tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.

ERGO Previdenza S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N. 85), iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese Isvap al n. 1.00104, Altre informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880, sito internet www.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@ergoitalia.it.

Il bilancio della Società è annualmente sottoposto a certificazione da parte di KPMG S.p.A., Via Vittor Pisani 25, 20124 Milano, società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

a.2 Conflitto di interesse

Il presente prodotto assicurativo non presenta situazioni di conflitto di interessi. In ogni caso, l’Assicuratore, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio all’Assicurato.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

b.1 Prestazioni assicurate e garanzie offerte

Il presente contratto descrive un’assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale decrescente e a premio unico anticipato, sottoscrivibile da richiedenti prestiti personali che prevedono l’estinzione mediante cessione di quote mensili di retribuzione, così come disciplinato dal D.P.R del 5 gennaio 1950 n.180 e successive integrazioni e modifiche.

Il Contraente/Assicurato del presente contratto è il soggetto che ha richiesto ed ottenuto il finanziamento.

I Beneficiari della presente garanzia sono:

- i) l'Ente erogante che concede il prestito, o un ente terzo da questi designato, per l'importo rappresentato dalla "somma delle rate residue di rimborso del prestito attualizzate al TAN di finanziamento", come di seguito definito in Nota Informativa;
- ii) gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato per l'eventuale importo derivato dalla differenza tra il capitale assicurato e l'importo di cui al punto i).

b.2 Durata del contratto di assicurazione e requisiti dell'Assicurato

La durata del contratto di assicurazione è pari alla durata del finanziamento. Comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore ai 10 anni (24 – 120 mesi).

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni; l'età massima dell'Assicurato alla scadenza non potrà essere superiore a 65 anni: tale limite è elevato a 75 anni se l'Assicurato è un dipendente del settore "Statale" o del settore "Pubblico". L'età dell'Assicurato è calcolata al momento della sottoscrizione della proposta, ed è intesa come "età assicurativa", per cui si stabilisce che l'Assicurato mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

b.3 Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale e di sopravvivenza al termine della durata contrattuale

La Società **ERGO Previdenza S.p.A.** s'impegna a versare in un'unica soluzione ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato inteso come somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, e attualizzate al TAN di finanziamento. La somma corrisposta pertanto sarà data dalla somma delle rate del prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso.

L'importo del capitale assicurato iniziale coincide con il valore attuale delle rate di restituzione del finanziamento, al tasso annuo di interesse convenuto (TAN) nel contratto di finanziamento.

La prestazione è garantita dal versamento di un premio unico dovuto in via anticipata alla data di erogazione del prestito.

L'eventuale nomina di nuovi Beneficiari da parte del Contraente successiva alla conclusione del contratto, qualora lo stesso Contraente non abbia ancora estinto completamente il debito legato al finanziamento assicurato dalla presente garanzia, è subordinata al benessere da parte dell'Ente erogante fino all'importo pari alla somma del finanziamento non ancora estinto.

Il premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità, pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. In tal caso pertanto il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società.

b.4 Esclusioni e limitazioni della garanzia

La garanzia non opera in caso di decesso dell'Assicurato causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- suicidio dell'Assicurato nei primi 12 mesi a partire dalla data di effetto della garanzia;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo.

In tali casi il capitale assicurato in vigore al momento del decesso non sarà corrisposto. In suo luogo la Società corrisponderà ai Beneficiari un importo pari alla quota di premio versato al netto dei costi di cui al successivo Art. c.1.

b.5 Decorrenza e perfezionamento del contratto

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Ente erogante concede il finanziamento all'Assicurato e viene contestualmente pagato il premio della garanzia.

La garanzia decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento richiesto e dura per tutta la durata del suo piano di ammortamento. In ogni caso, la garanzia produce effetto solo a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il relativo premio.

La Società, nel caso in cui entro 60 giorni dalla data di erogazione del prestito non sia stata ancora trattenuta e versata dal ceduto/delegato la prima rata di rimborso del finanziamento (e quindi non abbia avuto inizio il periodo di ammortamento del prestito) definisce come data di inizio della decrescenza del capitale assicurato per la garanzia "Temporanea Caso Morte" il sessantesimo giorno successivo al giorno di liquidazione del prestito concesso.

Qualora entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta non sia ancora stato versato alcun premio, la proposta è da intendersi priva di effetto sin dal principio.
La garanzia non è operante se il finanziamento non viene erogato.

b.6 Premio

Il premio minimo della presente garanzia è pari a € 100, Il premio è dovuto in un'unica soluzione (premio unico) e in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento concesso. Il suo importo è indicato nel documento di proposta sottoscritto al momento della richiesta del finanziamento e la sua entità dipende dalla rata di restituzione del finanziamento, dalla durata del contratto, dall'età e dallo stato di salute dell'Assicurato. E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni delle Società, che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

Modalità di pagamento

Il pagamento del premio del presente contratto viene corrisposto dal Contraente / Assicurato alla Società al momento dell'erogazione del Prestito.

b.7 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale – Importi di premio unico

Di seguito vengono riportate alcune esemplificazioni degli importi di premio unico richiesti per la copertura assicurativa "Temporanea Caso Morte" relativi alle diverse combinazioni di età e durata dell'assicurazione indicate, nell'ipotesi di un tasso annuo di interesse nominale di finanziamento (TAN) del 5%: gli importi di premio risultano indifferenziati rispetto al sesso dell'Assicurato.

Gli importi indicati in tabella non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti, ad esempio, lo stato di salute dell'Assicurato.

IMPORTI DI PREMIO UNICO per la garanzia "TEMPORANEA CASO MORTE"(IN EURO)			
	DURATA POLIZZA (MESI)		
	36	60	120
RATA MENSILE DI RIMBORSO	250	250	250
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE	€8.355,32	€13.283,47	€ 23.691,43
ETA'	PREMIO UNICO		
35	100,00	100,00	199,80
45	100,00	115,70	388,50
50	100,00	165,20	610,50
55	106,36	260,60	1.010,40

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE

c.1 Costi

Il premio unico è gravato da:

10 € a titolo di costi di emissione

un caricamento espresso in cifra fissa pari a

6,5 € per ogni anno di durata del contratto

oltre ad un caricamento espresso in percentuale sul premio unico diminuito dei costi di cui sopra e pari al

Costo in percentuale sul premio	34%
---------------------------------	-----

c.2 Sconti

Il Premio non è soggetto a sconti.

c.3 Regime Fiscale

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita, al momento della stipulazione del presente contratto, non sono soggetti ad imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo il rischio di morte, a condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

L'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14.

In particolare, ai sensi del D.Lgs 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 245,32 euro, ottenuto applicando l'aliquota del 19% all'importo massimo di € 1.291,14.

In virtù della riduzione di imposta della quale l'Assicurato viene a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato.

Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che con servano il diritto alla detrazione di imposta.

Tassazione delle prestazioni erogate

Le somme corrisposte in dipendenza dei presenti contratti sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).

D) ALTRE INFORMAZIONI SUI CONTRATTI

d.1 Risoluzione dei contratti e delle coperture assicurative

I contratti di assicurazione si estinguono:

- In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- Alla scadenza dell'Assicurazione come definita al precedente punto b.2 della Nota Informativa;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente come definito al successivo articolo d.3 della Nota Informativa;
- in caso di estinzione anticipata del finanziamento come definito nel successivo articolo d.4 della Nota Informativa.

d.2 Revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione fino al momento di conclusione del contratto. La revoca della proposta da parte del Contraente è subordinata alla comunicazione alla Società, da parte dell'Ente erogante, di interruzione dell'iter di richiesta del finanziamento.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, al seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Assunzione , Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

d.3 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il diritto di recesso da parte del Contraente è subordinato alla comunicazione di liberatoria della Società, da parte del Beneficiario/Ente erogante, a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo erogato a titolo di prestito.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Certificato di assicurazione, al seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Assunzione , Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna della proposta e dei Certificati di Assicurazione eventualmente emessi) il premio versato dedotto di 20 Euro per spese di emissione.

d.4 Estinzione anticipata del finanziamento

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato estingua il finanziamento in anticipo rispetto al naturale piano di ammortamento, ha facoltà di:

1. mantenere attiva la garanzia per la durata originariamente stabilita. In questo caso il Contraente/Assicurato ha la facoltà di designare un nuovo Beneficiario, comunicandolo alla Società. In mancanza di tale designazione, saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato;
2. richiedere il rimborso parziale del premio unico corrisposto, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga sarà rimborsato il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dei costi di acquisizione, secondo la formula di seguito precisata:
$$R = P \times [(N - K) / N] \times 0,70$$

Dove:
R: importo da rimborsare
P: premio imponibile anticipato corrisposto
N: durata originaria della copertura assicurativa espressa in mesi interi
K: durata del periodo di copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi.

Nel caso in cui l'estinzione anticipata del finanziamento – concesso dall'Ente erogante ed assicurato dalla Società – sia frutto della stipula tra l'Ente erogante e l'Assicurato di un nuovo contratto di prestito garantito dalla Società, quest'ultima, in sede di calcolo dei premi della nuova assicurazione, riconoscerà l'abbuono dei premi pagati e non goduti relativi all'assicurazione a copertura al pregresso contratto di prestito. In tal caso, il rimborso avverrà applicando la suddetta formula sostituendo il valore 0,8 al valore 0,70. Il primo contratto di assicurazione a seguito della anticipata estinzione si intende a tutti gli effetti cessato a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento.

Tutte le comunicazioni relative ai casi riportati nel presente articolo devono essere effettuate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:

ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Assunzione , Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

d.5 Riscatto e riduzione

I presenti contratti non prevedono valori di riscatto né di riduzione

d.6 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione in caso di sinistro

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della seguente documentazione:

- Atto di morte in carta libera rilasciato dallo Stato Civile;
- Copia del contratto di Prestito;
- Conto estintivo del finanziamento.

La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra e riscontrata la regolarità dei contratti assicurativi, provvede entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata ai Beneficiari.

In caso di particolari esigenze per la trattazione del sinistro la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione all'Ente erogante e/o agli eredi dell'Assicurato.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società, e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Per ogni diritto di credito derivante dai contratti di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 C.C., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

d.7 Legge applicabile ai contratti

Ai contratti si applica la legge italiana.

d.8 Lingua in cui sono redatti i contratti

I contratti ed ogni documento ad essi legati sono redatti in lingua italiana

d.9 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla Società ERGO Previdenza S.p.A. devono essere inoltrati a mezzo lettera, fax o e-mail alla Società presso il seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO Previdenza - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano - fax 02/57308581 – e-mail reclami_ergoprev@ergoitalia.it

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In questo ultimo

caso è necessaria la controfirma del reclamante, per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo;

- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono +39 06 421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

d.10 Informativa in corso di contratto


La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti della Nota Informativa intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla conclusione dei contratti.

La Società è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

ERGO Previdenza S.p.A.

Dott. Josef Karl Marek

Amministratore Delegato



COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP

GARANZIA PERDITA D'IMPIEGO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per “la Società”, all’interno della presente Sezione, si intende “CF Assicurazioni S.p.A.”

Art. 1 – Definizioni e termini contrattuali

Le definizioni di seguito riportate costituiscono termini essenziali ai fini della presente Condizioni di Assicurazione.

Ammontare Estintivo: l'importo corrispondente al valore delle rate del Prestito scadenti tra la Data dell'Evento e il termine dell'ammortamento del finanziamento come previsto ai sensi del Contratto di Prestito, attualizzato alla data dell'Evento al tasso annuo pari al TAN previsto nel Contratto di Prestito, diminuito delle Indennità di Fine Rapporto Lavoro e di tutte le altre eventuali indennità maturate a favore dell'Assicurato, nonché di ogni altro importo incassato a qualsiasi titolo dall'Ente Convenzionato successivamente all'Evento in relazione al Prestito.

Assicurato: (anche Contraente e Cedente/Delegante) la persona fisica, lavoratore dipendente, che stipula la Polizza nel proprio interesse, a copertura del rischio impiego derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, in relazione ad un Contratto di Prestito.

Beneficiario: la persona designata in Proposta dall'Assicurato, cui la Società corrisponderà l'Ammontare Estintivo

Ceduto/Delegato: la persona giuridica che ricopre la veste di datore di lavoro dell'Assicurato.

Certificato di Assicurazione: il documento che attesta l'accettazione della Proposta da parte della Società.

Comunicazione di Evento: la comunicazione effettuata dall'Assicurato e/o dall'Ente Convenzionato del verificarsi dell'evento.

Condizioni di Assicurazione: i termini e le condizioni contrattuali della Polizza.

Contratto di Prestito: il contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delega di quote della retribuzione mensile disciplinato dalla Legge 180/50, stipulato dall'Assicurato e dall'Ente Convenzionato.

Convenzione: Il contratto stipulato tra la società e l'Ente Convenzionato.

Conclusione del contratto: Momento in cui il contratto diventa efficace e produce effetti. La conclusione del contratto coincide con la data di liquidazione del prestito da parte dell'Ente erogante e il pagamento del relativo premio.

Data dell'Evento: la data effettiva in cui si è verificato l'Evento. Nel caso in cui l'Evento segue, senza soluzione di continuità la sospensione temporanea d'impiego, la Data dell'Evento ai fini del calcolo dell'Indennizzo, sarà quella dell'inizio della Sospensione temporanea.

Decorrenza della polizza: la data di inizio di validità del contratto di assicurazione indicata sul certificato di assicurazione.

Decorrenza delle Garanzie: la data da cui l'assicurazione produce i suoi effetti e coincide con la data in cui viene erogato il prestito.

Denuncia di Sinistro: La comunicazione effettuata dall'Ente Convenzionato che l'Evento si sia protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario a partire dalla Data dell'Evento stesso, per richiedere l'Ammontare Estintivo alla Società.

Differenza a Carico dell'Assicurato: l'importo pari alla differenza tra l'Ammontare Estintivo e l'Indennizzo Dovuto che l'Assicurato è tenuto a rifondere alla Società in caso di Ricollocamento prima della scadenza della polizza e dopo il pagamento dell'Ammontare Estintivo .

Ente Convenzionato: è la Finanziaria o l'Istituto Bancario, che ha erogato il Prestito all' Assicurato cui è collegata la Polizza, E che ha provveduto alla distribuzione delle Polizze.

Evento: la perdita di impiego da parte dell'Assicurato.

Fascicolo Informativo: indica, complessivamente, le Condizioni di Assicurazione, le Note informative relative alla Polizza.

Fondo Pensione: il fondo per la previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, e successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Indennità di Fine Rapporto Lavoro: la somma che, ai sensi del contratto di prestito, devono essere liquidate dal Ceduto/delegato e dal Fondo Pensione qualora presente, all'Ente Convenzionato in caso di perdita di impiego da parte dell'Assicurato, incluso il TFR sino ad un massimo pari alla compensazione del residuo del debito.

Indennizzo Dovuto : indica, nel caso in cui si sia verificato un Sinistro:

- a. Se non avviene il Ricollocamento dell'Assicurato prima della scadenza della polizza, sarà pari all'Ammontare Estintivo;
- b. Nel caso l'Evento sia stato determinato da dimissioni dell'Assicurato, l'ammontare sarà attenuato ottenuto moltiplicando la Rata Riproporzionata per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e l'eventuale Ricollocamento diminuito di tre.
- c. In caso di Ricollocamento dell'Assicurato, l'ammontare sarà ottenuto moltiplicando la Rata Riproporzionata per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e la data di Ricollocamento.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Legge 180: il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Montante: Somma delle rate da rimborsare all'Ente convenzionato nel periodo del piano di ammortamento mediante cessione o delega di pagamento di quote di stipendio, così come risultante nel contratto di prestito.

Polizza: il contratto di assicurazione stipulato tra le Società e l'Assicurato.

Premio: l'importo pagato dall'Assicurato alla Società in relazione alla copertura del Rischio Perdita d'Impiego.

Premio non Goduto: la parte di Premio netto che viene rimborsata all'Assicurato in relazione al periodo in cui la Polizza non ha avuto effetto.

Prestito: Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione o delega di quote di stipendio.

Proposta: il documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di stipula delle Polizze secondo i termini previsti dalle rispettive Condizioni di Assicurazione allegate alla presente Convenzione.

Rata Riproporzionata: l'importo ottenuto dividendo l'Ammontare Estintivo per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e la data di scadenza dell'Ammortamento del Prestito.

Ricollocamento: accensione di un nuovo contratto di lavoro (ivi inclusi i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, subordinato a tempo indeterminato, i Co. Co. Pro. o altri contratti di lavoro, anche di tipo parasubordinato), o il collocamento in pensione di vecchiaia o di anzianità.

Settore: il settore economico e merceologico di appartenenza del Ceduto/delegato, ivi incluso il settore statale (amministrazioni statali e pubbliche i cui dipendenti sono iscritti alle casse di previdenza gestite dall'INPDAP, CTPS, CPDEL, CPI, CPUG, CPS, ENPDEP, ENPAS, INADEL), il settore pubblico (ricomprensente tutte le amministrazioni pubbliche i cui dipendenti non sono iscritti in una delle casse di previdenza del settore statale, il settore parapubblico (aziende di diritto privato controllate e/o partecipate in forma rilevante da enti pubblici e/o esercenti servizi di pubblico interesse), e il settore privato (società o aziende di diritto privato, enti morali, enti religiosi, onlus, fondazioni, e simili).

Scadenza dell'Assicurazione: Data indicata nel Certificato di Assicurazione. Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del prestito, per effetto della data di erogazione del prestito stesso, risulti diversa dalla data di decorrenza dell'Assicurazione o a seguito di sospensione temporanea dell'Ammortamento, la scadenza dell'assicurazione coinciderà con il termine dell'ammortamento del prestito.

Sinistro: l'Evento che si sia protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario, a partire dalla Data dell'Evento sino all' eventuale data di ricollocamento dell'Assicurato. Resta pertanto inteso che, qualora l'Assicurato si sia ricollocato entro i termini sopra descritti, la Comunicazione di Evento verrà posta senza seguito e il Sinistro non si sarà realizzato.

TAN: Tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel contratto di prestito.

TFR: il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni o altra indennità equipollente.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

2.1 Rientrano in garanzia i Contratti di Prestito stipulati ai sensi delle Legge 180/50 e la Società si impegna a corrispondere un indennizzo a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell'Assicurato per qualunque causa (escluso il decesso), da cui derivi la cessazione della corresponsione delle quote mensili di stipendio e nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito, determinato come da successivi Art. 6 e 7 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

2.2 Le presenti Condizioni di Assicurazione troveranno applicazione esclusivamente qualora l'Assicurato, alla data di erogazione del Prestito, risulti in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto/delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il quale non operi una o più cause di esclusione previste dal successivo articolo 13, salvo diversa esplicita pattuizione riportata nella Proposta di Polizza e nel Certificato di Assicurazione.

2.3 Si precisa che la Polizza ha ad oggetto il verificarsi di un unico Sinistro.

Art. 3 - Decorrenza, efficacia e termine della Polizza

3.1 La Polizza avrà decorrenza a partire dall'ultimo giorno del mese di emissione del Certificato di Assicurazione, ovvero alla precedente/delegante data di erogazione del Prestito all'Assicurato (a condizione che il Premio sia stato regolarmente pagato), secondo quanto indicato nel successivo articolo 3.3.

3.2 Qualora il Prestito sia erogato all'Assicurato successivamente alla data di decorrenza della Polizza indicata nel Certificato di Assicurazione, la Polizza avrà efficacia a partire da tale data (a condizione che il Premio sia stato regolarmente pagato), purché tale erogazione avvenga entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di decorrenza della Polizza indicata nel Certificato di Assicurazione. Pertanto, la Polizza e il Certificato di Assicurazione ad essa connesso si intenderanno definitivamente inefficaci qualora l'erogazione del Prestito all'Assicurato non avvenga entro 60 giorni di calendario dalla data di decorrenza della Polizza indicata nel Certificato

di Assicurazione.

3.3 Qualora il Prestito sia stato erogato all' Assicurato prima della data di emissione del Certificato di Assicurazione, la Polizza si intenderà efficace solamente ove tra la data di erogazione del Prestito e la Data di emissione del Certificato di Assicurazione sia intercorso un periodo temporale non superiore a 45 giorni di calendario e a condizione che il rapporto di lavoro tra l' Assicurato e il Ceduto/delegato rimanga pienamente valido ed efficace nei 30 giorni successivi alla data di emissione del Certificato di Assicurazione.

3.4 La Polizza avrà termine alla data Scadenza dell'Assicurazione, ovvero alla precedente/delegante data in cui si sia verificato il Sinistro o sia stata effettuata l'estinzione anticipata del Prestito.

Art. 4 – Beneficiario dell'Ammontare Estintivo

La Polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato a favore del Beneficiario designato nella Proposta di Polizza o, comunque, a chi risulterà avere tale veste alla data del pagamento dell'Ammontare Estintivo da parte della Società.

Art. 5 - Obblighi in caso di Evento

5.1 In caso di Evento, l'Assicurato dovrà effettuare la Comunicazione di Evento alla Società e all'Ente Convenzionato entro il termine di 3 giorni di calendario dalla data in cui si è verificato, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, specificando la data in cui questo è avvenuto e la sua causa. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui la Comunicazione di Evento non provenga direttamente dall'Assicurato ma dall'Ente Convenzionato, quest'ultimo dovrà fornire alla Società tutti gli elementi a sua conoscenza in merito all'Evento ed inviare la relativa comunicazione anche all'Assicurato, il quale nei 30 giorni successivi, dovrà confermare alla Società quanto comunicato all'Ente Convenzionato. Nel caso in cui nessuna comunicazione pervenga entro il suddetto termine, la Comunicazione di Evento effettuata dall'Ente Convenzionato in vece dell'Assicurato si considererà tacitamente accettata dall'Assicurato.

5.2 La Società, ricevuta la Comunicazione di Evento o comunque trascorso il termine per la conferma della Comunicazione di Evento da parte dell'Assicurato, di cui al precedente articolo 5.1, prima di effettuare il pagamento dell'Ammontare Estintivo al Beneficiario e sempre che non sia avvenuto il Ricollocamento nel termine di 180 giorni dalla data dell'evento, e quale condizione essenziale per il pagamento stesso richiederà al Beneficiario tutte le informazioni che a quest'ultimo competono in virtù dei diritti che gli derivano dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge applicabili.

Art. 6 Ammontare dell'Indennizzo Dovuto

La Società si obbliga a pagare al Beneficiario alle scadenze previste dal Piano di Ammortamento del Prestito le Rate Riproporzionate scadenti successivamente alla data dell'Evento a condizione che non risulti il Ricollocamento dell'Assicurato alla rispettive scadenze.

Art. 7 –Delega di Pagamento

La Società quale pattuizione espressa di miglior favore, e sul presupposto che gli venga rilasciata delega di pagamento sin dal momento dell'invio della Proposta, procederà alla corresponsione dell'Indennizzo in favore del Beneficiario anziché secondo i termini del precedente articolo 6, in un'unica soluzione per un importo pari all'Ammontare Estintivo del Prestito. A seguito di detto pagamento, così come previsto nella Delega riportata in Proposta, l'Assicurato assume gli obblighi descritti nel successivo art.8.

Art. 8 - Nuovo rapporto di lavoro dell'Assicurato con altro Ceduto/Delegato o Collocamento in Pensione (Ricollocamento)

- 8.1 L'Assicurato assume l'obbligo di comunicare prontamente alla Società il suo Ricollocamento che avvenga prima della scadenza della Polizza.
- 8.2 Qualora all'Evento faccia seguito, entro 180 giorni di calendario dalla Data dell'Evento, il Ricollocamento dell'Assicurato lo stesso è tenuto a comunicarlo entro 3 giorni di calendario:
- a. all'Ente Convenzionato e alla Società fornendo i dati del nuovo datore di lavoro o dell'Ente Previdenziale
 - b. al suo nuovo datore di lavoro o all'Ente Previdenziale informandoli dell'esistenza del Prestito cui è connessa la Polizza, affinché L'Ente Convenzionato possa effettuare, ove ne ricorrano le circostanze, una nuova notifica del Contratto di Prestito nei confronti del nuovo Ceduto/Delegato.
- 8.2 In caso di mancato adempimento di tale obbligo da parte dell'Assicurato, in aggiunta ad ogni altro rimedio previsto dalla legge a favore della Società e del Beneficiario, troverà comunque applicazione il successivo art. 9.

Art. 9 - Pagamento dell'Ammontare Estintivo

9.1 La Società, in caso di Sinistro, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa (incluso il pagamento del Premio) e ricevuta tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni al pagamento dell'Ammontare Estintivo al Beneficiario in relazione all'apposita Delega di cui all'Art.7, ricevuta dall'Assicurato in fase di Proposta.

Art. 10 – Differenza a Carico dell'Assicurato

Qualora, successivamente al pagamento dell'Ammontare Estintivo di cui al precedente Art.9, avvenga il Ricollocamento dell'Assicurato, quest'ultimo, sulla base di quanto previsto all'Art.5 e in relazione a quanto corrisposto dalla Società per effetto della delega di pagamento di cui al precedente Art.7, sarà tenuto a rifondere la Differenza a Carico dell'Assicurato in quanto non dovuta dalla Società, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta inviata dalla Società.

Art. 11 – Premio

A fronte delle garanzie prestate, l'Assicurato versa un premio in unica soluzione per tutta la durata della polizza alla Società per il tramite dell'Ente Convenzionato. Il pagamento del premio dovrà avvenire entro la data di erogazione del prestito e potrà essere effettuato contestualmente alla data di erogazione del prestito per il tramite dell'Ente Convenzionato in qualità di Intermediario.

Art. 12– Estinzione anticipata del Prestito – Premio non Goduto

12.1 In caso di estinzione anticipata del Prestito, la copertura assicurativa si intenderà decaduta e la Società provvederà al pagamento all'Assicurato del Premio non goduto in relazione al numero delle mensilità originariamente previste dal Prestito e al numero intero delle mensilità residue alla data di estinzione anticipata del Prestito stesso, dedotte le spese quantificate in via forfetaria nella misura del 30% dello stesso Premio secondo la seguente formula:

$$R = P \times 0,7 \times [T \times (T+1)] / [N \times (N+1)]$$

Dove:

R è l'ammontare rimborsato;

P è il premio unico netto;

T sono le rate residue del Prestito;

N rappresenta il numero di rate totali in cui è stato previsto il rimborso del Prestito.

12.2 La Società provvederà, entro i 60 giorni di calendario successivi alla comunicazione della estinzione anticipata, a rimborsare all'Assicurato la porzione di Premio calcolata ai sensi del precedente articolo 12.1.

12.3 Qualora si proceda all'estinzione anticipata di un Prestito con la contemporanea stipula di una Polizza relativa al nuovo Prestito da parte della Società (cd. sostituzione), il rimborso avverrà applicando la suddetta formula sostituendo 0,8 al valore 0,7.

All'atto del pagamento della Differenza a Carico dell'Assicurato, la Società provvederà al rimborso del Premio non Goduto in base ai medesimi criteri di calcolo di cui all'art. 12.1 che precede, rimanendo inteso che tale ammontare potrà essere pagato mediante compensazione con la stessa Differenza a Carico dell'Assicurato.

In ogni caso con il rimborso del premio non goduto l'assicurazione si intenderà definitivamente estinta.

Art. 13 - Esclusioni

Sono esclusi dalla Polizza:

- a. il Sinistro determinato da morte dell'Assicurato;
- b. i casi di morosità dovuti a mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio da parte del Ceduto/delegato alla Finanziaria;
- c. i casi di sospensione, a qualsiasi titolo intervenuta, del diritto a percepire, in tutto o in parte, lo stipendio da parte del Contraente ed in particolare nei casi di: aspettativa facoltativa; cassa integrazione guadagni ed in tutti i casi simili che, senza soluzione di continuità, non comportino la cessazione del rapporto di lavoro ma solo una sua sospensione temporanea;
- d. i casi di dolo ai sensi dell'art. 1900 C.C. e i casi di dichiarazioni false e reticenti sulla rappresentazione del rischio, tali che la polizza non sarebbe stata assunta o che il rischio possa ritenersi inesistente ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1895 del C.C., precisando che sono esplicitamente inclusi nella copertura assicurativa fornita dalla polizza i sinistri causati da dimissioni dell'Assicurato.
- e. i casi di mancato pagamento del premio nei termini previsti.

Art. 14 – Imposte di assicurazione

Tutte le imposte, presenti e future, inerenti alla Polizza disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 15 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione delle presenti Condizioni di Assicurazione della Proposta di Polizza e/o del Certificato di Assicurazione sorta fra la Società e l'Assicurato sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, troverà applicazione la legge italiana.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sezione II

ERGO PREVIDENZA S.p.A.

TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE MENSILMENTE E A PREMIO UNICO - Contratto abbinabile a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/deleghe di quote di stipendio

Per “la Società”, all’interno della presente Sezione, si intende “ERGO Previdenza S.p.A.”

DEFINIZIONI

Assicurato: (anche Contraente e Cedente/delegante) la persona fisica, lavoratore dipendente, che stipula la Polizza nel proprio interesse, a copertura del rischio.

Beneficiario: La persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione quando si verifica l'evento assicurato.

Ceduto/Delegato: la persona giuridica che ricopre la veste di datore di lavoro dell'Assicurato.

Certificato di Assicurazione: il documento che attesta l'accettazione della Proposta di Polizza da parte della Società.

Comunicazione di Evento: la comunicazione effettuata dall'Assicurato e/o dall'Ente Convenzionato del verificarsi dell'evento.

Condizioni di Assicurazione: i termini e le condizioni contrattuali della Polizza.

Contratto di Prestito: il contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delega di quote della retribuzione mensile disciplinato dalla Legge 180/50, stipulato dall'Assicurato e dall'Ente Convenzionato.

Conclusione del contratto: Momento in cui il contratto diventa efficace e produce effetti. La conclusione del contratto coincide con la data di liquidazione del prestito da parte dell'Ente erogante e il pagamento del relativo premio.

Decorrenza della polizza: la data di inizio di validità del contratto di assicurazione indicata sul certificato di assicurazione.

Decorrenza delle Garanzie: la data da cui l'assicurazione produce i suoi effetti e coincide con la data in cui viene erogato il prestito e pagato il relativo premio.

Ente Convenzionato: è la Finanziaria o l'Istituto Bancario, che ha erogato il Prestito all'Assicurato cui è collegata la Polizza, e che ha provveduto all'intermediazione delle Polizze.

Evento: Il decesso dell'Assicurato.

Età assicurativa: L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto calcolata in modo tale che l'Assicurato mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo Informativo: Le Condizioni di Assicurazione e le Note informative relative alla Polizza.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, corrispondente al valore delle rate del Prestito scadenti tra la Data dell'Evento e il termine dell'ammortamento del finanziamento come previsto ai sensi del Contratto di Prestito, attualizzato alla data dell'Evento al tasso annuo pari al TAN previsto nel Contratto di Prestito.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Montante: Somma delle rate da rimborsare all'Ente convenzionato nel periodo del piano di ammortamento mediante cessione o delega di pagamento di quote di stipendio, così come risultante nel contratto di prestito.

Polizza: il contratto di assicurazione stipulato tra le Società e l'Assicurato.

Premio: l'importo pagato dall'Assicurato alla Società in relazione alla copertura del Rischio.

Premio non Goduto: la parte di Premio netto che viene rimborsata all'Assicurato in caso di estinzione del contratto assicurativo antecedente alla scadenza naturale dell'assicurazione..

Prestito (o finanziamento): Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione o delega di quote di stipendio.

Proposta: il documento sottoscritto dall'Assicurato contenente la richiesta di stipula della Polizza secondo i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scadenza dell'Assicurazione: Data indicata nel Certificato di Assicurazione. Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del prestito, per effetto della data di erogazione del prestito stesso, risulti diversa dalla data di decorrenza dell'Assicurazione o a seguito di sospensione temporanea dell'ammortamento, la scadenza dell'assicurazione coinciderà con il termine dell'ammortamento del prestito.

Settore: raggruppamento aziendale di tipo economico e merceologico di appartenenza del Ceduto/delegato. In particolare:

- settore **Statale** (amministrazioni statali e pubbliche i cui dipendenti sono iscritti alle casse di previdenza gestite dall'INPDAP, CTPS, CPDEL, CPI, CPUG, CPS, ENPDEP, ENPAS, INADEL),
- settore **Pubblico** (ricomprensente tutte le amministrazioni pubbliche i cui dipendenti non sono iscritti in una delle casse di previdenza del settore statale),
- settore **Parapubblico** (aziende di diritto privato controllate e/o partecipate in forma rilevante da enti pubblici e/o esercenti servizi di pubblico interesse), e
- settore **Privato** (società o aziende di diritto privato, enti morali, enti religiosi, ONLUS, fondazioni, e simili).

Sinistro: Il verificarsi dell'evento.

Società: L'impresa assicuratrice Ergo Previdenza S.p.A.

T.A.N. : Tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel contratto di prestito.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e prestazione assicurata

La Società si impegna a versare in un'unica soluzione ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato inteso come somma delle rate residue di rimborso del prestito, di competenza del periodo successivo al decesso, e attualizzate al TAN di finanziamento. La somma corrisposta pertanto sarà data dalla somma delle rate del prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione, il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società.

Art. 2 - Beneficiario della prestazione assicurata

Il Beneficiario della presente garanzia è l'Ente erogante il finanziamento fino ad un importo pari alla "somma delle rate residue di rimborso del prestito attualizzate al TAN di finanziamento", come definito al precedente Art.1, ed eventualmente gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato per la differenza tra il capitale assicurato al momento del decesso e l'importo predetto. Qualora l'Ente

erogante indichi espressamente un diverso Beneficiario per la prestazione di sua spettanza, la Società provvederà a liquidare a quest'ultimo la relativa prestazione assicurata.

L'eventuale nomina di nuovi Beneficiari da parte del Contraente successiva alla conclusione del contratto, qualora il Contraente stesso non abbia ancora estinto completamente il debito legato al finanziamento assicurato dalla presente garanzia, è subordinata al benessere da parte dell'Ente erogante fino all'importo pari alla somma del finanziamento non ancora estinto.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, vale quanto previsto dal successivo Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 3 - Inizio della decrescenza del capitale assicurato

La Società, nel caso in cui entro 60 giorni dalla data di liquidazione del prestito non sia stata ancora trattenuta e versata la prima rata di rimborso del finanziamento (e quindi non abbia avuto inizio il periodo di ammortamento del prestito), definisce come data di inizio della decrescenza del capitale assicurato il sessantesimo giorno successivo al giorno di liquidazione del prestito concesso. Il capitale assicurato, quindi, a partire da questa data inizia a decrescere in base al TAN del finanziamento.

Art. 4 - Durata Contrattuale e requisiti dell'Assicurato

La durata del contratto di assicurazione è pari alla durata del finanziamento. Comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore ai 10 anni.

L'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non può essere inferiore a 18 anni; l'età massima dell'Assicurato alla scadenza non potrà essere superiore a 65 anni: tale limite è elevato a 75 anni se l'Assicurato è un dipendente del settore "Statale" o del settore "Pubblico". L'età dell'Assicurato è calcolata al momento della sottoscrizione della proposta, ed è intesa come "età assicurativa", per cui si stabilisce che l'Assicurato mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Art. 5 - Esclusioni

La garanzia non opera in caso di decesso dell'Assicurato causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- suicidio dell'Assicurato nei primi 12 mesi a partire dalla data di effetto della garanzia;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo.

In tali casi il capitale assicurato in vigore al momento del decesso non sarà corrisposto. In suo luogo sarà corrisposto un importo pari alla quota di premio versato per la garanzia "Temporanea Caso Morte" al netto dei costi di cui all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 6 - Conclusione del contratto e decorrenza della prestazione

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Ente erogante liquida il finanziamento all'Assicurato e viene contestualmente pagato il premio di assicurazione.

La garanzia decorre e produce effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Ente erogante provvede alla liquidazione del finanziamento richiesto e viene pagato il rispettivo premio, e dura per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito.

Qualora entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta non sia ancora stato versato alcun premio alla Società, la proposta è da intendersi priva di effetto sin dal principio.

La garanzia non è operante se il finanziamento non viene erogato.

Art. 7 - Premio

L'importo di premio minimo previsto per la presente garanzia è pari a 100 €. Il premio è dovuto in un'unica soluzione (premio unico) ed in via anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento concesso. L'importo del premio è indicato nel documento di proposta sottoscritto al momento della richiesta del finanziamento. La sua entità dipende dalla rata di restituzione del finanziamento, dalla durata del contratto, dall'età e dallo stato di salute dell'Assicurato.

Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente

L'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella "Proposta di Assicurazione" e nella documentazione a corredo di questa.

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze, tali che la Società se avesse conosciuto il vero stato delle cose non avrebbe dato il proprio consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:

- di contestare la validità del contratto, ai sensi dell'Art.1892 del Codice Civile, quando esiste malafede o colpa grave;

- di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre l'importo da pagare, ai sensi dell'Art. 1893 del Codice Civile, quando non esiste malafede o colpa grave.

L'inesatta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto di assicurazione si risolve:

- a. In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- b. Alla scadenza dell'Assicurazione. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione, il premio corrisposto resterà acquisito dalla Società;
- c. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
- d. In caso di estinzione anticipata del prestito come descritto all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 10 - Revoca della Proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione fino al momento di conclusione del contratto. La revoca della proposta da parte del Contraente è subordinata alla comunicazione alla Società, da parte dell'Ente erogante, di interruzione dell'iter di richiesta del finanziamento.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, al seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Assunzione, Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

Art. 11 - Recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla conclusione del contratto stesso.

L'esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell'Assicurazione ed è subordinato al rilascio, da parte del Beneficiario/Ente erogante, di una comunicazione liberatoria della Società dell'avvenuta restituzione dell'importo erogato a titolo di prestito.

La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all'Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all'Assicuratore.

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del certificato di polizza, al seguente recapito:

ERGO Previdenza S.p.A., Ufficio Assunzione, Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna della proposta e dei Certificati di Assicurazione eventualmente emessi) il premio versato dedotto di 20 Euro per spese di emissione.

Art. 12 - Estinzione anticipata del finanziamento

12.1 In caso di estinzione anticipata del prestito, la copertura assicurativa si intenderà decaduta e la Società provvederà al pagamento all'Assicurato del premio non goduto in relazione al numero delle mensilità originariamente previste dal prestito e al numero intero delle mensilità residue alla data di estinzione anticipata del prestito stesso, secondo la seguente formula:

$$R = P \times [(N - K) / N] \times 0,70$$

Dove:

R: importo da rimborsare

P: premio imponibile anticipato corrisposto

N: durata originaria della copertura assicurativa espressa in mesi interi

K: durata del periodo di copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi.

12.2 Qualora si proceda all'estinzione anticipata di un prestito con la contemporanea stipula di una polizza relativa al nuovo prestito da parte della Società (cosiddetta "sostituzione") il rimborso avverrà applicando la suddetta formula sostituendo il valore 0,80 al valore 0,70.

12.3 La Società provvederà a rimborsare all'Assicurato la porzione di premio calcolata ai sensi dei precedenti punti 12.1 e 12.2 entro i 60 giorni di calendario successivi alla comunicazione di estinzione anticipata.

In ogni caso con il rimborso del premio non goduto l'assicurazione si intenderà definitivamente estinta.

In alternativa, su espressa richiesta del Contraente/Assicurato alla Società, lo stesso potrà mantenere attiva la garanzia per la durata originariamente stabilita. In questo caso il Contraente/Assicurato ha la facoltà di designare un nuovo Beneficiario, comunicandolo alla Società. In mancanza di tale designazione, saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato.

Tutte le comunicazioni relative ai casi riportati nel presente articolo devono essere effettuate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno a:

ERGO Previdenza S.p.A. , Ufficio Assunzione , Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano

Art. 13 - Riscatto e riduzione

L'Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.

Art. 14 - Costi

Il premio unico è gravato da:

10 € a titolo di costi di emissione

un caricamento espresso in cifra fissa pari a

6,5 € per ogni anno di durata del contratto

oltre ad un caricamento espresso in percentuale sul premio unico diminuito dei costi di cui sopra e pari al

Costo in percentuale sul premio	34%
---------------------------------	-----

Art. 15 - Liquidazione della prestazione in caso di sinistro

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della seguente documentazione:

- Atto di morte in carta libera rilasciato dallo Stato Civile;
- Copia del contratto di Prestito;
- Conto estintivo del finanziamento.

La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra e riscontrata la regolarità del contratto assicurativo, provvede entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata ai Beneficiari.

In caso di ulteriori esigenze per la trattazione del sinistro la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione all'Ente erogante e/o agli eredi dell'Assicurato.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 C.C., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 16 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 19 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana

Art. 20 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso legato è redatto in lingua italiana.